

ALLEGATO "A"

AL N. 24800 PROGR.

Statuto MNESYS

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA – CAPITALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 È costituita, a norma dell'art 2615-ter del Codice Civile e della Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "MNESYS S.c.a.r.l.", in forma abbreviata "MNESYS", senza vincoli di rappresentazione grafica, in seguito chiamata semplicemente "Società".

ART. 2 - SEDE

2.1 La società ha sede legale in Genova.

2.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere altrove unità locali operative, quali succursali, agenzie, filiali e uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero.

2.3 Spetta invece ai soci (nel seguito, "Soci" e, singolarmente, "Socio") deliberare la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello sopra indicato

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

3.1 La Società opera in qualità di Hub, per la gestione del progetto di Partenariato Esteso "MNESYS – *A Multiscale integrated approach to the study of the Nervous system in health and disease*", finanziato dal MUR nell'ambito dell'Avviso pubblico (di seguito "Avviso") emanato con Decreto Direttoriale 15 marzo 2022 per la presentazione di proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

3.2 In linea con l'Art. 1 - *Finalità e ambito di applicazione* e Art. 6 *Interventi finanziabili* dell'Avviso, scopo dell'Hub è quello di:

- Supportare la ricerca scientifica, fondamentale e applicata, relativa alla tematica 12. *Neuroscienze e neurofarmacologia* attraverso un approccio interdisciplinare, olistico e problem solving, realizzata da reti diffuse di università, EPR, ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti;
- promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e rafforzare le competenze favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza;
- rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali;
- promuovere l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e innovazione presenti nell'area di riferimento dell'Hub cui potranno accedere le imprese o i gruppi di ricerca privati, in maniera stabile e continuativa;

- favorire attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione;
- supportare la creazione e lo sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività ed i servizi di incubazione e di fondi di venture capital;
- sviluppare iniziative formative condotte in sinergia dalle Università e dalle imprese, con particolare riferimento alle PMI, per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle Università, anche con dottorati di ricerca e borse di studio.

3.3 L'HUB rappresenta il referente unico per l'attuazione del Partenariato esteso nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato esteso, riceve le tranche di agevolazioni concesse agli Spoke e agli affiliati, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati.

Ulteriori attività possono essere stabilite, a seguito di regolamenti attuativi successivi, purché affini all'attuazione del programma e al perseguimento dello scopo societario, e svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3.4 Gli Spoke sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività del Partenariato esteso. Ogni Spoke riceve dall'Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvede alla rendicontazione all'Hub delle spese proprie e dei soggetti affiliati sostenute per le attività di sua competenza.

3.5 I rapporti tra Hub e Spoke sono definiti attraverso accordi scritti tra le parti.

3.6 I diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività del progetto saranno definiti in apposito regolamento.

3.7 La Società, senza perseguire finalità di lucro, potrà inoltre:

a) promuovere, coordinare e realizzare ulteriori attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree ed agli indirizzi strategici regionali e nazionali anche per soci, in particolare basate sull'interesse industriale e finalizzate al trasferimento tecnologico, nonché incoraggiare l'avvio di start-up innovative e spin-off e promuovere la nascita delle imprese knowledge-based e di iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico;

b) promuovere lo studio, la ricerca scientifica e tecnologica, la sperimentazione, la valorizzazione, l'utilizzo economico, il trasferimento dei risultati di tali attività, nel campo delle biotecnologie, della sanità, materiali avanzati, ambiente e farmaceutiche, nonché realizzare partnership nazionali ed internazionali

c) concorrere e coordinare, d'intesa con Università, Enti di Ricerca e imprese, all'organizzazione e allo svolgimento di attività di alta formazione;

d) promuovere altre attività ausiliarie e complementari a quelli di ricerca, di sviluppo e di innovazione nell'area tematiche di cui al presente articolo.

3.8 Una volta esaurita la sua attività istituzionale quale Hub di Partenariato nella tematica di "Neuroscienze e neurofarmacologia", la Società continuerà la sua attività nel medesimo ambito del citato progetto.

3.9 La Società potrà svolgere attività con terzi ed effettuare servizi per terzi in tutti i settori previsti dall'oggetto sociale, per il migliore perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, la Società può agire

esclusivamente in nome proprio. È esclusa la facoltà della Società di rappresentare i singoli Soci nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto.

3.10 La Società, nel conseguimento del proprio oggetto, può avvalersi sia della propria attività sia di quella dei Soci o di terzi, secondo quanto previsto dal presente statuto o dalla normativa di volta in volta applicabile.

3.11 Per realizzare le finalità in oggetto la Società può compiere tutti gli atti e le operazioni comunque utili al miglior perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la promozione, costituzione e la partecipazione ad associazioni, anche sotto forma di riunioni temporanee di imprese, a consorzi, società e altri enti con oggetto analogo o simile al proprio, con l'unico limite che ciò non comporti per i Soci esposizione a responsabilità ulteriore rispetto a quella assunta con la partecipazione alla Società. È esclusa l'attività finanziaria nei confronti del pubblico.

ART- 4 - DURATA

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di euro 481.000,00 (euro quattrocentottantunomila) ed è diviso in partecipazioni ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

L'assemblea dei soci in data 1° febbraio 2023 ha deliberato l'aumento di capitale da nominali euro 481.000,00 (euro quattrocentottantunomila) a nominali euro 500.000,00 (euro cinquecentomila), e così per complessivi nominali euro 19.000,00 (euro diciannovemila), da offrirsi in sottoscrizione all' "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE", quale Ente che ha già formalizzato la propria adesione al progetto di Partenariato Esteso "MNESYS – A Multiscale integrated approach to the study of the Nervous system in health and disease" e alla conseguente costituzione della società; aumento da intendersi inscindibile e da sottoscrivere entro il 3 marzo 2023.

5.2 La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinandone le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

5.3 La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal Socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta in sede di Assemblea.

5.4 È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti dei soci. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni si considerano di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. I diritti sociali, patrimoniali ed amministrativi spettano ai soci in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni.

ART. 6 - SOCI

6.1 Solo a seguito del decreto di liquidazione finale del Progetto Mnesys, Partenariato Esteso approvato con Decreto Direttoriale MUR n. 1243 del 2.8.2022, altri soggetti pubblici e privati potranno assumere la qualità di Socio.

6.2 Coloro che sulla base degli scopi della Società consortile intendono farne parte devono fare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- a) i dati anagrafici, ragione sociale o denominazione sociale;
- b) il valore della quota che si intende sottoscrivere;
- c) di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integralità.

6.3 La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata da copia della delibera dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto vigente, nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

6.4 Sull'ammissione del nuovo Socio consortile e sulla relativa modalità delibera l'Assemblea, con la votazione favorevole dell'intero capitale sociale; l'Organo Amministrativo accerterà l'esistenza dei requisiti di cui al superiore punto 1, e la completezza della domanda ai sensi del presente Statuto, verificando inoltre che - per condizioni oggettive o per l'attività svolta - il suo ingresso nella Società non possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale, di cui all'art. 3 del presente Statuto, e non sia in conflitto con gli interessi della Società. Il diniego dovrà essere motivato.

6.5 L'ammissione del nuovo Socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più Soci di parte o dell'intera quota, nei limiti della disciplina di riferimento, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale, fermo restando il gradimento come sopra disciplinato.

ART. 7- FONDO CONSORTILE

7.1 È istituito il fondo consortile, per la realizzazione degli scopi di cui all'art.3 del presente Statuto.

7.2 Il Fondo è costituito mediante gli apporti in denaro effettuati dai Soci in sede di atto costitutivo o di successiva sottoscrizione di quote del capitale sociale oltreché da loro successivi contributi, anche attraverso apporti di servizi e prestazioni, così come deliberati dai Soci.

7.3 Ad eccezione della partecipazione agli organi consortili, ogni forma di partecipazione di personale di Soci alle attività della Società potrà essere a titolo di partecipazione al fondo consortile e come tale quantificato.

7.4 Il fondo può essere anche finalizzato alla realizzazione di ulteriori programmi ed attività con quote di partecipazione diversificate tra i Soci, a seconda dei diversi obiettivi e dell'interesse dei Soci medesimi.

7.5 L'istituzione del fondo è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

8.1 I Soci sono obbligati:

- a) al conferimento della quota di partecipazione al capitale sociale;
- b) a contribuire alle spese di funzionamento della Società eventualmente deliberate dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 7.2 del presente Statuto;
- c) all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi della Società;
- d) a comunicare agli organi direttivi della Società le variazioni intervenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione;
- e) a rispettare normative, direttive e vincoli giuridici previsti dagli Enti finanziatori e/o Istituzioni sui progetti a cui partecipa la Scarl.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9.1 Il Socio può cedere in tutto o in parte la sua quota secondo le modalità qui di seguito specificate.

9.2 Il trasferimento potrà avvenire solo a seguito del decreto di liquidazione finale del Progetto MNESYS, Partenariato Esteso approvato con Decreto Direttoriale MUR n. 1243 del 2.8.2022.

9.3 Scaduto tale termine, il Socio che intende alienare tutta o parte della propria quota deve offrirla in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti da Registro Imprese. La prelazione dovrà essere esercitata nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che dovrà avvenire per mezzo di PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

9.4 Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

9.5 Ove taluno dei Soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, tale diritto si trasferisce in via proporzionale agli altri Soci che intendono esercitarlo.

9.6 In ogni caso, per il trasferimento delle quote a terzi non Soci è comunque richiesto l'accertamento dell'Organo Amministrativo a cui, sempre secondo i criteri già stabiliti all'art. 6 del presente Statuto, dovrà seguire la delibera dell'Assemblea dei Soci con la votazione favorevole dell'intero capitale sociale rappresentato in Assemblea.

9.7 Ove l'Organo Amministrativo non si pronunci entro 60 (sessanta) giorni dal richiesto gradimento questo si riterrà concesso.

9.8 Il diniego deve essere motivato.

9.9 Tali limitazioni non configurano pertanto alcuna delle ipotesi per cui l'art. 2469 c.c. attribuisce ai Soci il diritto di recesso.

9.10 È comunque inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote o diritti idoneo a consentire l'ingresso nella Società di soggetti non aventi i requisiti indicati dall'art. 6 del presente Statuto

ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci di ogni trasferimento di quote o diritti effettuato in violazione delle disposizioni di cui sopra.

9.11 Per trasferimento si intende qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

10.1 La qualità di Socio si perde per trasferimento della partecipazione, recesso, esclusione ed estinzione.

ART. 11 - RECESSO

11.1 Il recesso può essere esercitato nei casi inderogabili previsti dalla legge.

11.2 È comunque facoltà di tutti i Soci di recedere dalla Società, anche al di fuori dei citati casi previsti inderogabilmente dalla legge, una volta esaurita la sua attività istituzionale quale Hub di Partenariato nella tematica di "Neuroscienze e neurofarmacologia" ovvero solo una volta completato il progetto "MNESYS, Partenariato Esteso approvato con Decreto Direttoriale MUR n. 1243 del 2.8.2022".

11.3 Gli Enti pubblici hanno diritto di recedere dalla Società, oltre che nelle ipotesi sopraindicate, anche nei casi eventualmente stabiliti dalle leggi, statuti e/o dai regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e Società.

11.4 Il Socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.

11.5 L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla delibera che legittima il diritto di recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del valore nominale della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

11.6 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Socio ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

11.7 Il recesso avrà effetto dalla data in cui risulterà integralmente liquidata la partecipazione al Socio receduto. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato al Registro Imprese a cura dell'Organo Amministrativo.

11.8 Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

11.9 Trattandosi di Società consortile e quindi mutualistica, i Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso delle proprie partecipazioni al valore del patrimonio netto contabile

dell'ultimo bilancio della Società approvato anteriormente alla data della dichiarazione di recesso, determinato dall'Organo Amministrativo al momento della dichiarazione di recesso.

11.10 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito nei termini previsti dall'art. 2473 c.c. a decorrere dalla comunicazione della volontà di recedere, fatta alla Società.

11.11 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i Soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei Soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il Capitale Sociale. In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del c.c..

11.12 Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del Socio receduto, il capitale sociale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare in Assemblea i restanti Soci affinché provvedano, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale all'importo non inferiore al minimo legale, ovvero per deliberare, in alternativa, lo scioglimento della Società.

11.13 Le quote di partecipazione non possono essere date in pegno e sulle stesse non possono essere costituiti diritti di usufrutto e garanzie in genere.

ART. 12 - ESCLUSIONE

12.1 L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea con voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, previo parere dell'Organo Amministrativo nei confronti del Socio che:

- a) trattandosi di ente pubblico, venga dichiarato estinto per legge o per provvedimento della Pubblica Amministrazione;
- b) trattandosi di soggetto giuridico privato, cessi l'attività di impresa, sia stato posto in liquidazione, sia stato dichiarato fallito, sia stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata o concordato preventivo;
- c) non provveda al versamento dei contributi validamente deliberati;
- d) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;
- e) abbia posto in essere atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società;
- f) non sia più in grado di partecipare allo "scopo sociale" o abbia perso i requisiti di ammissione di cui all'art. 6 del presente Statuto.

12.2 Il Socio non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione. L'esclusione è comunicata al Socio escluso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con efficacia dal giorno successivo al ricevimento.

12.3 È esclusa la liquidazione della partecipazione al Socio escluso. La partecipazione del Socio escluso accresce proporzionalmente quella degli altri.

ART. 13 - DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

13.1 Le decisioni prese in materia di esclusione e di recesso, devono essere comunicate, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla loro assunzione, insieme alle motivazioni, ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

ART. 14 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

14.1 Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Società e del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo e, ove nominato, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti

ART. 15 - DIRITTI DEI SOCI

15.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

15.2 I diritti sociali, patrimoniali ed amministrativi spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

15.3 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c.

15.4 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

ART. 16 - ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci consorziati.

16.2 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dal Consiglio di amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di amministrazione può, con decisione motivata da particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della Società, deliberare che la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio avvenga entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

16.3 Ogni Socio consorziato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2479-bis e 2372 del Codice civile, da altra persona che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società consortile né di altre società da questa controllate.

Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare il diritto di intervento all'Assemblea, accertarne la regolare costituzione, dirigere e regolare la discussione e stabilire la modalità di votazione, nel rispetto delle norme di legge.

16.4 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese o nel registro IPA, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel registro delle imprese o nel registro IPA. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare

16.5 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

16.6 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 17 - DECISIONE DELL'ASSEMBLEA

17.1 Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni riservate, dallo Statuto o dalla legge, alla competenza dell'Assemblea, ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

17.2 Sono comunque riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori, il Presidente e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla Legge, dell'Organo di Controllo e, tra di loro, del Presidente, sulla base delle designazioni presentate dai Soci, dell'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi;
- d) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) l'aumento di capitale;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

h) la determinazione, su proposta dell'Organo Amministrativo, dei compensi da riconoscere al Direttore Scientifico, al Coordinatore e Componenti del Comitato Scientifico e ai Componenti degli altri Comitati previsti dallo Statuto fatto salvo l'equilibrio finanziario della Società e nel rispetto delle regole prescritte dall'Avviso, di quelle di rendicontazione del progetto e della normativa vigente

i) l'approvazione dell'ammissione di nuovi Soci ed i relativi requisiti nonché dell'esclusione dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

l) l'approvazione del "Regolamento dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività del progetto"

ART. 18 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

18.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza di quest'ultimo dal Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti

18.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

18.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

18.4 È consentito l'intervento all'Assemblea in videoconferenza e mediante l'utilizzazione di altri mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) le modalità di svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario.

18.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. Tale verbale viene redatto da un Notaio o pubblico ufficiale in tutti i casi previsti dalla legge nonché ogni volta che il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, avuto riguardo alla tipologia di delibere da adottarsi.

ARTICOLO 19 - QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI

19.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera in assemblea ordinaria a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge o per particolari delibere che richiedono diverse specifiche maggioranze.

19.2 L'Assemblea è straordinaria e delibera a maggioranza di due terzi del capitale nei seguenti tassativi casi:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) aumento di capitale;
- d) altri casi previsti dalla Legge.

19.3 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei soci presenti non richieda l'appello nominale.

ART 20 - PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ

20.1 Il Presidente della Società viene eletto dall'Assemblea ed è rieleggibile. Per rivestire le cariche di Presidente occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro alla Scarl. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente stesso. Egli è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio e:

- a) presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione nei 5 giorni successivi alla loro adozione;
- d) rappresenta la società nei rapporti istituzionali e nei rapporti scientifici

ART. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 La società potrà essere amministrata, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti. Nella nomina del Consiglio di Amministrazione si deve tenere conto del rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo.

Ad Università ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR dovrà essere riservata la designazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 4, comma 6, dell'Avviso.

21.2 Il Presidente viene nominato dai soci ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Vice Presidente dal Consiglio di Amministrazione.

21.3 Gli amministratori potranno essere anche soggetti non aventi rapporti istituzionali con i Soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

21.4 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

21.5 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione

ART. 22 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

22.1 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni, in particolare fino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio del terzo esercizio di nomina, e sono rinnovabili.

22.2 In caso di dimissioni o revoca di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione mediante:

- cooptazione. Il cooptato dovrà essere confermato alla prima Assemblea successiva alla cooptazione e resterà in carica per la restante parte del mandato consiliare in corso;
- convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci per provvedere, ove la cooptazione risulti non applicabile, alla sua sostituzione a norma dell'art. 17.2.

22.3 L'Amministratore revocato o dimissionario resta in carica fino alla nomina del sostituto.

22.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, devono essere convocati d'urgenza i soci per la nomina dell'intero consiglio; l'Organo di Controllo può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Decade dal proprio ufficio l'amministratore che venga interdetto, inabilitato, o dichiarato fallito, o che sia condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

22.5 Gli amministratori possono essere revocati con decisione dei soci adottata con le maggioranze previste per la loro nomina, salvo il diritto all'eventuale risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

22.6 L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio e all'Organo di Controllo.

ART. 23 - COMPENSI

23.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Agli amministratori potrà essere corrisposto un compenso nel rispetto della normativa vigente.

ART. 24 - RAPPRESENTANZA

24.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;
- al Direttore Generale e/o al Program Research Manager nei limiti della delega/procura.
- ai procuratori nominati per determinati atti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Program Research Manager nei limiti dei poteri allo stesso conferiti con delega/procura.

ART. 25 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

25.1 L'organo amministrativo, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci.

Tuttavia, sarà necessaria la preventiva approvazione dei soci di cui all'art. 19 del presente statuto per il compimento dei seguenti atti:

- cessione dei beni immateriali della società quali, a titolo esemplificativo brevetti, opere di ingegno etc. o particolari e rilevanti accordi sulla proprietà intellettuale;
- ogni operazione immobiliare;
- la compravendita di aziende o rami di azienda, costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere o qualsiasi altra acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze.

25.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singole operazioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega stessa.

25.3 Il Direttore Generale, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo la normativa vigente, coincide con il Program Research Manager di cui all'art. 4 dell'Avviso ed assume, attraverso procura, conferitagli dallo stesso Consiglio di Amministrazione, la direzione della Società e la responsabilità della gestione, anche amministrativa e operativa, dell'intero Programma di Ricerca secondo quanto previsto dall'Avviso richiamato, dall'Atto d'Obbligo e dalle decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione.

25.4 Il Direttore Generale, nei limiti della procura conferitagli può nominare a sua volta Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

25.5 La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogni qualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'organo amministrativo a sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di revoca.

25.6. L'Organo Amministrativo, per lo svolgimento di attività di ricerca, industrializzazione e/o attività di servizi che non è in grado di effettuare autonomamente, procede secondo la normativa vigente, sentita, ove occorra, l'Assemblea.

ART. 26 - DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

26.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale a norma del comma 6 seguente.

26.2 A tal fine il consiglio di amministrazione, viene convocato dal Presidente, o in mancanza dal Vice Presidente se nominato, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con PEC, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza a mezzo PEC da spedirsi almeno 24 ore prima della riunione, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

26.3 Si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

26.4 È possibile prendere parte alle riunioni del consiglio di amministrazione in collegamento con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

26.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

26.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 27 – DIRETTORE SCIENTIFICO

27.1 Il Direttore Scientifico, che dura in carica tre anni e può essere rinnovato, è il responsabile della supervisione del complesso delle attività scientifiche condotte nell'ambito del "Progetto Mnesys".

Il Direttore Scientifico coordina i rapporti tra il Comitato Scientifico e il Consiglio di Amministrazione o altri organi consultivi di carattere scientifico. A tal fine compete allo stesso informare il Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte dal Comitato Scientifico rilasciando proprio parere qualora l'informativa riguardi piani e dei progetti di ricerca e, più in generale, delle decisioni in merito agli indirizzi delle attività di ricerca scientifica e fondamentale e allo sviluppo sperimentale o precompetitivo.

27.2 Il Direttore Scientifico coincide, in fase di primo mandato, con il Soggetto individuato all'interno del Programma di Ricerca approvato dal MUR, previa ratifica da parte dell'Assemblea.

27.3 Qualora il Direttore Scientifico debba essere sostituito in corso di mandato o di nuova nomina, lo stesso è designato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Scientifico.

ART 28 - COMITATO SCIENTIFICO

28.1 Il Comitato Scientifico ha il compito di guidare, supervisionare e monitorare le attività di ricerca, favorendo la collaborazione con i Partner di progetto.

È composto da 15 soggetti, un coordinatore e due rappresentanti per ciascun spoke di cui uno è un giovane ricercatore, nominati dall'Assemblea tra esperti nazionali o internazionali.

Al fine della nomina è:

- facoltà di ciascun Socio presentare i nominativi di candidati per la carica di coordinatore del Comitato Scientifico, da sottoporre a deliberazione dell'Assemblea;
- onere di ciascuno Spoke condividere con i Soggetti Affiliati i nominativi dei candidati, in rappresentanza dello Spoke stesso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Comitato Scientifico dura in carica 3 anni e i componenti, incluso il coordinatore, possono essere riconfermati.

Al Comitato Scientifico partecipa il Direttore Scientifico.

In caso di dimissioni o revoca del coordinatore o di un rappresentante dello Spoke, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione mediante:

- cooptazione garantendo la rappresentanza di ciascuno Spoke secondo quanto indicato al comma precedente. Il cooptato sarà confermato alla prima Assemblea successiva alla cooptazione e resterà in carica per la restante parte del mandato consiliare in corso;
- convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci per provvedere, ove la cooptazione risulti non applicabile, alla sua sostituzione.

Il coordinatore o il rappresentante revocato o dimissionario resta in carica fino alla nomina del sostituto

28.2 Il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti istituzionali:

- predisporre il programma di ricerca e sviluppo della società coerentemente allo scopo sociale;
- predisporre un resoconto sulle attività di ricerca e sviluppo svolte annualmente o con cadenza periodica;

- - valutare l'andamento delle ricerche finanziate e non in relazione alla programmazione e pianificazione predisposte;
- - decidere in merito ai piani, ai progetti di ricerca nonché esprimere decisioni sulle valutazioni scientifiche

28.3 Possono farne parte sia i soci o loro rappresentanti e sia esperti scientifici con affermata esperienza nel settore di appartenenza.

28.4 Il presidente è nominato tra i professori o ricercatori universitari o esperti in campo scientifico e coincide con il coordinatore.

ART. 29 – COMITATI

29.1 E' facoltà del Consiglio di Amministrazione, in presenza di proposta in tal senso da parte del Direttore Scientifico, nominare i seguenti comitati aventi funzione consultiva non vincolante:

- **Technology Transfer Committe**, sostiene il partenariato nell'attuazione del programma di sviluppo dell'imprenditorialità, facilitando l'incontro tra i ricercatori MNESYS e i partner industriali, fornisce supporto nell'identificazione, valutazione e protezione delle tecnologie nonché nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale e promuove le interazioni con incubatori e acceleratori d'impresa. Il Comitato è composto dagli spoke leaders e da esperti in materia di trasferimento tecnologico e tutela e valorizzazione della proprietà industriale e intellettuale.
- **Educational and Communication Committe**, sostiene il partenariato nella divulgazione e trasferibilità dei risultati scientifici e nelle iniziative educative e comunicazione per la promozione della salute del cervello e per la prevenzione delle malattie, nonché per sostenere le politiche di educazione sanitaria. Al Comitato partecipano i referenti dei 7 spoke previsti nel progetto Mnesys.
- **Patient Advocacy Committe** è composto da rappresentanti delle associazioni nazionali di pazienti con malattie neurologiche e psichiatriche. Il Comitato assicura che essi siano coinvolti nella valutazione dei risultati della ricerca, attraverso un'interazione efficace con gli altri comitati e in particolare con il comitato scientifico, assicurando che ogni fase del programma includa la considerazione per la comunità dei pazienti, con particolare attenzione alle minoranze, alle popolazioni sottoservite e sottorappresentate.
- **International Scientific Advisory Board**, organo consultivo esterno costituito con la funzione di monitorare le attività scientifiche condotte da Mnesys, suggerire la revisione di obiettivi intermedi e proporre eventuali azioni correttive su possibili criticità. Il Comitato potrà inoltre suggerire le migliori strategie di posizionamento dei prodotti della ricerca in ambito nazionale e internazionale e potrà contribuire a definire la visione di medio-lungo termine dei risultati di Mnesys, con particolare riferimento al loro impatto sociale ed economico. Il Comitato è composto da esperti internazionali nel campo delle neuroscienze.

ART. 30 - ORGANO DI CONTROLLO e REVISORE LEGALE DEI CONTI

30.1 La nomina e il funzionamento dell'organo di controllo e revisione legale dei conti sono disciplinati da quanto previsto dall'art. 2477 c.c. e successive modifiche.

30.2 La nomina avviene con decisione dei Soci che potranno scegliere tra organo monocratico o Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e due supplenti.

I componenti dell'organo di controllo:

- a) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico;
- b) devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) e non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;
- d) devono comunicare all'Assemblea, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, a norma dell'art. 2400 c.c.

Nel caso in cui l'Assemblea scelga di nominare un Collegio sindacale quale organo di controllo, deve essere garantita la parità di genere.

I Componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il mandato dell'Organo di controllo termina alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

30.3 L'organo di controllo esercita, se obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

30.4 Tuttavia, con deliberazione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritta nell'apposito registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma del decreto legislativo n. 39/2010.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

ART. 31 - BILANCIO D'ESERCIZIO

31.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

31.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

31.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste di legge.

31.4 Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti ai fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge e il restante destinato allo sviluppo della società. I soci non hanno diritto a percepire utili o avanzi di esercizio.

ART. 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

32.1 La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

32.2 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, come da art. 17, con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

32.3 Al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

32.4 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

32.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione

ART. 33 - FORO COMPETENTE

33.1 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti, sarà competente il Foro di Genova

ART. 34 - RINVIO

34.1 Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

Firmato all'originale:

ENRICO CASTANINI

LORENZO ANSELMINI NOTAIO

